



**TRIBUNALE DI LECCE**

**Sezione Lavoro**

Il Giudice del lavoro, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 2.10.18 nel giudizio con r.g. 9350/18 a cui è riunito il ricorso connesso con r.g. 9515/18 entrambi promossi da  
-Ghezzi Silvia rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Palazzo

**CONTRO**

-Sanitaservice Asl Le srl unipersonale in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Simona Però

- Cottonaro Paola Maria rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Benedittis

**IN FATTO E DIRITTO**

Con il ricorso avente r.g. 9350/18 di cui in epigrafe, depositato il 16.7.18, la parte ricorrente Ghezzi Silvia -premessi di concorrere per l'assunzione a tempo indeterminato presso resistente, nell'ambito di procedura concorsuale per l'assunzione di dodici unità, categoria C posizione economica CI e di aver conseguito l'ammissione alle prove orali con collocazione nella quarta posizione della relativa graduatoria- rappresentava di esser stata convocata per l'espletamento della prova orale per l' 11.7.18 e, quindi, di aver segnalato alla Commissione esaminatrice la impossibilità a presenziare a quella data comunicando certificazione medica con previsione di degenza ospedaliera per giorni trenta; che, a fronte di ciò, la Commissione rinviava la seduta dell'11 all'ultima data utile, ovvero 16.7.18 rappresentando esser l'ultima data fissata a calendario delle prove orali; che a fronte di richiesta di revisione la stessa Commissione confermava tale ultima convocazione; ricorrente rappresentava la impossibilità a presenziare -stante la concomitante degenza- e la irreparabilità, già nel caso di deliberazione del ricorso nel contraddittorio, del pregiudizio derivante dalla mancata partecipazione alla prova.

Esaminata l'istanza cautelare, con provvedimento reso inaudita altera parte del 16.7.18 da questo giudice venivano ritenute sussistenti le condizioni per decidere "inaudita altera parte", a fronte del pregiudizio paventato e delle ragioni rappresentate, avendo rilevato che la stessa giornata -in cui veniva depositato il primo ricorso cautelare -a fronte di un "ultimo" e ravvicinato diniego espresso

u

dalla commissione esaminatrice agente per la selezione disposta da parte resistente- risultava essere l'ultima data già fissata per l'espletamento della prova orale. La documentazione medica allora depositata era rappresentata da "certificato di degenza" dell'azienda ospedaliera universitaria pisana "spedali riuniti di s. Chiara" che attestava come, dal 6.7.18, parte ricorrente fosse ricoverata a causa di una "patologia neurologica ad esordio acuto", per un tempo "stimabile ...superiore a trenta giorni"; a fronte di ciò, non risultando -dal carteggio sul richiesto "rinvio"- alcuna riserva della commissione esaminatrice su tale stato di degenza, la mancata riconvocazione della ricorrente candidata in epoca, anche immediatamente successiva, all'ultimo giorno di esami da calendario e/o con modalità di esperimento a "distanza" (come suggerito anche in ricorso) risultava denegare, nel sommario accertamento effettuato inaudita altera parte, ogni considerazione del diritto alla salute ed alle cure mediche (il certificato depositato trattava di un ricovero per "esordio acuto" e non di un ricovero elettivo) che non vedeva alcun bilanciamento con le legittime esigenze di spedita e precisa conduzione di una selezione lavorativa (le cui motivazioni erano le seguenti :".i tempi di guarigione....non sono compatibili con una conclusione delle operazioni selettive che non comprometta il regolare andamento della selezione e non ne vanifichi le finalità.."; di poi, il richiamo ivi effettuato a pronunzia giurisprudenziale amministrativa non offriva alla ricorrente alcun riferimento a caso concreto, non esplicitando alcuna specifica ragione di compromissione paventabile nel procrastinare, a degenza conclusa e/o mediante modalità di espletamento alternative, l'effettuazione della prova orale a cui ricorrente è chiamata. Ne seguiva l'emissione di decreto dello stesso 16.7.18 con ordine a Sanitaservice Asl Le srl unipersonale in persona del legale rappresentante p.t. e per essa alla commissione esaminatrice nominata di differire tale prova orale, già fissata per il 16.7.18, a data successiva alla conclusione della degenza ospedaliera documentata; risultando sostenibile, in quella sede, la pretesa di ricorrente di esser sottoposta a prova orale concorsuale in data successiva alla conclusione della degenza ospedaliera documentata.


Veniva fissata, contestualmente, l'udienza del 31.7.18 per la comparizione delle parti innanzi a sé ex art. 669 sexies c.p.c. per la revoca, conferma o modifica di detto decreto e autorizzata, stante la incontestabile ristrettezza temporale, la notifica telematica.

Il successivo 18.7.18 la medesima parte ricorrente, con ricorso ordinario e contestuale iniziativa cautelare ex art. 700 c.p.c., ripercorreva le suddette circostanze e rappresentava che Sanitaservice aveva provveduto, nonostante l'ordine giudiziale, a chiudere proprio il 16.7.18 le operazioni selettive per poi pubblicare il successivo 17.7.18 la graduatoria finale della selezione per cui è causa, chiedeva in via urgente provvedimento sospensivo di tale graduatoria, con richieste di merito analoghe alle precedenti unitamente a domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dalla condotta tenuta nei suoi confronti da resistente, per essa dalla commissione esaminatrice.

Altro giudice con decreto del 19.7.18 -rimettendo poi le parti innanzi allo scrivente per provvedimento di conferma, revoca o modifica al 31.7.18- disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia della pubblicazione della graduatoria finale, ripercorrendo analoghe considerazioni sulla disattenzione al primo ordine giudiziale e sulla necessità di tutela cautelare del diritto alla salute della medesima ricorrente.

Per l'udienza del 31.7.18 Sanitaservice Asl le si costituiva come sopra con comparsa di risposta, nella quale ripercorreva l'iter sino allora svolto per la selezione dei candidati a cui aveva partecipato anche la ricorrente; difendeva la scelta del diniego di differimento per le seguenti ragioni: ricorrenza di un ambito di "para concorsualità" delle procedure di selezione del personale avviate e gestite da soggetti giuridici della natura a partecipazione pubblica, quale essa resistente -avente inoltre la specifica natura di società in "house"- ovvero quale unico socio il soggetto pubblico Asl Lecce con compiti ausiliari a questo ad essa affidati statutariamente; tale ambito impediva di considerare ogni principio inerente la selezione curata da soggetto "pubblico" ovvero il concorso di cui all'art. 97 Costituzione; la incertezza del recupero di uno stato di salute soddisfacente e/o confacente in capo a ricorrente contrastava irrisolvibilmente con la necessità di definire la procedura selettiva avviata, che non poteva esser lasciata in uno stato di sospensione, avuto riguardo alla natura delle attività svolte, intimamente connesse al servizio essenziale gestito dal socio unico Asl di Lecce; non trascurandosi le aspettative e affidamento sulla selezione degli altri partecipanti.

Riuniti i ricorsi, a detta udienza il procuratore della ricorrente riservava il deposito di documentazione aggiornata sulle condizioni attuali dell'assistita, questo giudice si riservava; all'esito, emetteva in pari data provvedimento interlocutorio con il quale -rilevato che la graduatoria finale (allegata da ricorrente al successivo ricorso 9515/18, "verbale n. 4 del 16.7.18") pur stilata da Sanitaservice nonostante l'ordine di cui al precedente decreto inaudita altera parte -e per essa dalla commissione esaminatrice della procedura per cui è causa- vedeva la individuazione con i relativi punteggi dei candidati partecipanti alle prove orali e che, in una ottica di "prova di resistenza", la posizione giuridica che doveva ritenersi potenzialmente interessata da un provvedimento di conferma o modifica o revoca dei decreti inaudita altera parte di cui sopra appariva quella rivestita dal candidato inserito (stante la consistenza numerica dei posti messi a concorso in tale procedura selettiva per l'assunzione) alla dodicesima posizione di graduatoria, e che tale persona fisica risultava esser tale Cottonaro Paola Maria nata il 23.1.80- ritenendo necessario integrare il contraddittorio cautelare nei confronti di tale ultima concorrente potenzialmente chiamata all'assunzione nei limiti di posti a concorso, invitava parte ricorrente a provvedere, entro e non oltre il 31.8.18 a notificare alla persona sopra individuata i ricorsi già depositati e quel provvedimento



interlocutorio, con termine al 10.9.18 per la sua costituzione, fissando ulteriore udienza per il 14.9.18.

A tale ultima udienza, si costituiva la parte contro interessata Cottonaro chiedendo il rigetto delle pretese cautelari di ricorrente con prospettazioni analoghe a quelle della resistente Sanitaservice; ricorrente depositava ulteriore certificazione medica, ed altra per le udienze del 25.9 e del 2.10 a cui si rinviava, a seguito di più sollecitazioni di questo giudice a fornire documentazione ed informazioni sul decorso dello stato di salute di ricorrente.

All'esito di tali attività di integrazione e di allegazione va ritenuto quanto segue.

Successivamente all'epoca, coincidente con la convocazione a prova orale di ricorrente nella selezione di personale per cui è ricorso, in cui la parte risultava degente in istituto ospedaliero in Pisa con la prognosi e diagnosi già esaminata ante contraddittorio, vi è da rilevare la ricorrenza di ulteriore ricovero (certificato dell'azienda ospedaliera universitaria pisana "spedali riuniti di s. Chiara" del 30.8.18 a firma dr.ssa Adriana Gerini, depositato all'udienza del 14.9.18, unità operativa Mielolesi) dal 20.8 per programma riabilitativo volto all'"avvio al cammino" per paziente "inizialmente affetta da paraplegia, secondaria a lesione midollare.." che "sta effettuando un lento recupero funzionale": già tale certificazione ha /aveva valenza negativa circa la possibilità, certa quantomeno nel tempo, di un recupero di salute tale da consentire la partecipazione alla prova selettiva, con tranquillante previsione della possibilità di partecipazione della ricorrente.

Successivamente, sono stati offerti alla valutazione la "lettera di dimissione" dal reparto di precedente degenza, datata 20.8.18, presso l'unità operativa "neurologia universitaria" della medesima azienda ospedaliera ove veniva già ricoverata per "paraplegia, sospetta Adem" (quest'ultima corrispondente alla patologia della "encefalomielite acuta disseminata"); da quest'ultima documentazione si può, nel limitato e contingente ambito della presente sommaria delibazione, apprezzare uno stato patologico "esordito" sin dal 2007, seguito poi da riacutizzazioni, diversi ricoveri e stato aggravatosi dal maggio ultimo scorso, con la elencazioni del "diario clinico" di copiosissime recenti cure e trattamenti, evidentemente necessitati dalla gravità delle manifestazioni patologiche osservate dai sanitari curanti nell'ultimo periodo; di poi la certificazione a firma dott.ssa Giulia Stampacchia direttore della unità operativa Mielolesi dello stesso nosocomio pisano, datata 28.9.18: questa certifica il ricovero presso detta unità sino al 19.9.18 per "paraplegia da lesione midollare incompleta... causata da mielite trasversa in LES, vescica neurologica, intestino neurologico, dolore neuropatico" per poi annotare l'attuale ricovero presso reparto di reumatologia, all'esito del quale si prevede un nuovo ricovero presso il reparto del medico certificante per "proseguire il percorso riabilitativo" "a tempo pieno per almeno un mese ancora".



Dunque ad oggi la ricorrente è nel pieno corso di un trattamento complesso che vede l'interessamento continuo, anche ripetuto, di vari reparti di qualificata azienda ospedaliera per una complessa patologia "autoimmune", dall'esordio assai risalente e da eventi riacutizzanti recentissimi; non si dispone di elementi tali da contrastare / contestare l'attuale diagnosi ed ultima previsione, ma vi è da dire che il percorso di cura e riabilitativo, per come sommariamente individuato nella sua durata, non ha data certa di inizio, così come - in base alla descritta recente "evoluzione"- non offre, purtroppo, certezza della futura, ravvicinata, non verificazione di riacutizzazioni; così come non emerge alcuna possibile previsione, certa, di un recupero tale da consentire di ipotizzare una epoca minimamente allocata sotto il profilo temporale, per consentire a ricorrente di svolgere la propria prova selettiva e, di converso alle resistenti poter di curare i propri interessi, gestionali e/o personali. La innegabile e dovuta considerazione, già ritenuta in sede di prima valutazione, delle necessità e del diritto di cura di ricorrente, attualmente, nella deliberazione qui dovuta, vede la ridetta patologia complessa di durata incerta nel suo attuale trattamento e prospettive temporali di cura.

Diversamente dal primo giudizio interlocutorio, il diritto alla salute di ricorrente non recede, ma è di limiti temporali di esercizio oggettivamente del tutto incerti da non potere trovare attuale conferma, per cui la indefinita ed incerta apposizione di una sorta di "termine finale" delle cure (tale almeno da consentire la utile prosecuzione alla procedura selettiva di personale) non risulta possibile. Ciò in relazione con la contrapposta aspettativa di esito in capo alle resistenti, pena l'indefinito sacrificio del loro interesse alla definizione della procedura; sacrificio, si ripete, astrattamente determinabile ma non senza alcun ancoraggio temporale certo o almeno "probabile", tale per cui il bilanciamento già valutato in prime cure risulterebbe del tutto ingiustificato e non più ancorato ad un qualsiasi parametro di riferimento per un responso giudiziale autosufficiente (così come la ipotesi di prova a "distanza" soffre della stessa indeterminatezza circa il tempo del recupero di salute, tale da impedire di preventivare una effettuazione della prova di tal fatta in condizioni tali da consentirne la partecipazione adeguata a ricorrente),.

Va aggiunto come la specifica posizione contrapposta della Sanitaservice veda, in effetti, un tenore tale da non far emergere quei connotati che devono assistere l'operato di una pubblica amministrazione, particolarmente nella gestione di un "concorso".

Invero, la normativa di settore evocata da resistenti va letta nel senso da loro prospettato. Si tratta, particolarmente, dell'art. 18 del d.l. 112/08 (che disciplina le modalità di assunzione nelle società a partecipazione pubblica), e dell'art. 19 del d.lgs. 175/16 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Quest'ultimo esprime un chiaro richiamo al rispetto dei principi di garanzia in una procedura selettiva, ma di certo non allinea le aspettative del legislatore circa

 5

procedure concorsuali pubbliche e "non"; questo il testo:" Le società a controllo pubblico stabiliscono; con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

L'atteggiamento di resistente, allora, giuridicamente, va letto alla luce dell'attuale e ridetta incertezza temporale sulle condizioni attuali (per come rilevate "diverse" e poco sondabili, rispetto a quanto valutato in prime cure) di salute di ricorrente e, dunque, ritenuto -infine- legittimo e giustificato, sempre nel confine del presente accertamento sommario.

Per tutti i suddetti motivi vanno revocati i decreti di cui in narrativa, con cui dapprima si ordinava a Sanitaservice Asl Le srl unipersonale in persona del legale rappresentante p.t. e per essa alla commissione esaminatrice nominata di differire la prova orale, già fissata per il 16.7.18 per la ricorrente, a data successiva alla conclusione della degenza ospedaliera allora documentata e, poi, si disponeva la sospensione dell'efficacia della pubblicazione della graduatoria finale della selezione di personale, comunque effettuata; conseguentemente, vanno rigettate le pretese cautelari di ricorrente, all'esito del contraddittorio e della istruzione documentale effettuata successivamente alle decisioni prese inaudita altera parte.

Le spese saranno regolate alla definizione del merito.

p.q.m.

revoca i decreti emessi il 14.7.18 ed il 19.7.18 inaudita altera parte nelle procedure con r.g. 9350 e 9515/18 oggi riunite;

rigetta le istanze ex art. 700 c.p.c. formulate da ricorrente, per i motivi di cui in premessa;

rimette al merito per la regolazione delle spese di lite;

rimette le parti all'udienza di discussione per il merito fissata con separato decreto.

Si comunichi.

Lecco, 9.10.18.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Luca Buccheri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Lecco, 9 OTT. 2018

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO F2  
(Ser. GERARDI)